



O.R.So. – Impianti – argomenti della giornata:

- ✓ **Applicativo web O.R.So.** - Normativa di riferimento e soggetti obbligati in Campania;
- ✓ **RENTRI**: Novità e aspetti particolari per i rifiuti urbani
- ✓ Riferimenti per i **"rifiuti simili"**
- ✓ **Schede, modalità di compilazione dell'applicativo web service O.R.So.** - errori frequenti.

PIATTAFORMA WEB ORSO COMUNI

18 GIUGNO 2025

ALBERTO GROSSO – ARPA
CAMPANIA

GIUSEPPE DE PALMA – ARPA
CAMPANIA


VINCENZO VENERUSO – ARPA
CAMPANIA

NICOLA D'ALTERIO - ORGR

GIANLUCA D'ONOFRIO - ORGR

LA SEZIONE REGIONALE DEL CATASTO RIFIUTI

CHI SIAMO? COSA FACCIAMO?



Attività di reporting ed informazione ambientale



PERCHE' USIAMO O.R.So.?



Riferimenti normativi per l'introduzione di O.R.So.

3.0

Art. 205 Dlgs n. 152/06 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) :

- ▶ **3-quater.** **La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta**, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
- ▶ **3-quinquies.** La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni **attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti**. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

Legge Regionale n.14/2016

L'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), in ossequio alle disposizioni di cui dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016 assolve a varie funzioni.

D.G.R. n. 342 del 06/07/2016 - Approvazione documento «Organizzazione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti»


D.G.R. n. 677 del 07/11/2017 - Sistema informatizzato unico per la trasmissione dei dati: applicativo web-service O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)

D.D. n. 5/2018 - Disciplinare tecnico ai sensi dell'art. 6 del documento di "Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio«

Nella delibera della Giunta Regionale n. 677 del 07/11/2017 si poneva l'accento sui seguenti obiettivi da realizzare:

- la necessità di una riorganizzazione tecnico-normativa, al fine di ottimizzare le risorse impegnate nella gestione dei sistemi di monitoraggio e, soprattutto, di ottenere dati univoci e confrontabili;
- il principio di **“produrre una volta, riutilizzare molte volte”** i dati, rilevando inoltre la necessità di evitare una sovrapposizione di sforzi di acquisizione e raccolta di informazioni, causa di inutili oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche;
- **l'utilizzo di un unico strumento informatico** da far utilizzare a tutti i soggetti competenti al monitoraggio del ciclo dei rifiuti (ORGR, A.R.P.A., EdA, OPR, ANCI), al fine di raccogliere il dato **“una ed una sola volta” (banca dati unica, anagrafiche uniche)** dai Comuni e dagli altri soggetti produttori del dato e poi riutilizzato più volte

La diffusione di O.R.So. in Italia



IN BASE ALLE DGR CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI E QUALI SONO LE SCADENZE

Il compilatore **Comune** (o per esso il gestore del servizio di raccolta, previa delega formale da parte del Comune, da inviare all’O.R.G.R. e per conoscenza alla Sezione Regionale Catasto Rifiuti):

- inserisce i dati richiesti nella Scheda Comuni;
- attesta la completezza e la veridicità dei dati inseriti attraverso password di chiusura della scheda ;
- genera il file MUD annuale utilizzando l’apposita procedura prevista dall’applicativo web based ORSo.

I Comuni o per essi i gestori del servizio di raccolta **sono tenuti obbligatoriamente** alla compilazione almeno mensile della scheda Comuni rispettando le seguenti scadenze di compilazione:

- **Scadenza del 30 aprile:** inserimento delle informazioni relative alla produzione di rifiuti a consuntivo relativi all’anno precedente suddivisi per singolo CER, per singola mensilità, per impianto di prima destinazione, per modalità di raccolta, ecc. Il dettaglio delle informazioni obbligatorie richieste è riportato nel successivo paragrafo *“Elenco dati richiesti rilevazione annuale”*.
- **Scadenza del 31 agosto:** inserimento delle informazioni relative ai rifiuti prodotti e raccolti , suddivisi per singolo CER, per singola mensilità e per impianto di prima destinazione relative ai rifiuti raccolti nel primo semestre dell’anno in corso.
Il dettaglio delle informazioni obbligatorie richieste è riportato nel successivo paragrafo *“Elenco dati richiesti rilevazione semestrale”*.

COSA C'ENTRA IL RENTRI CON I RIFIUTI URBANI E CON ORSO?



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



LE NOVITÀ RENTRI DAL 13 FEBBRAIO 2025

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani
categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)



Iscrizione RENTRI entro il
13/02/2025

Se il gestore del servizio pubblico gestisce anche il
centro di raccolta - categoria 1



Iscrizione RENTRI entro il
13/02/2025 (relativamente a
Centri di raccolta)

Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Il soggetto che gestisce il servizio pubblico **è esentato dalla compilazione del FIR durante la fase di trasporto di rifiuti urbani ai sensi del comma 7 dell'art. 193 del Dlgs 152/2006.**

Pertanto, tale soggetto non trasmetterà i dati del FIR al RENTRI.

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un Centro di Raccolta a un impianto di smaltimento o recupero deve essere accompagnato dal FIR ai sensi del comma 16 dell'art. 193 del Dlgs 152/2006.

A partire dal 13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026, la restituzione della copia del FIR cartaceo, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, potrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI dal trasportatore.

Dal 13 febbraio 2026, il centro di raccolta è tenuto alla trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La restituzione della copia del FIR digitale, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, dovrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI.

sentenza della Cassazione 25
febbraio 2020, n. 4962.

LE NOVITÀ RENTRI DAL 13 FEBBRAIO 2025

Registri cronologici di carico e scarico

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. Come previsto al paragrafo 3.6.3 delle [istruzioni](#) per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti indicate al decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, il gestore del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani effettua una registrazione di carico e scarico contestuale senza compilare la sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S.

Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Come previsto al paragrafo 3.6.2 delle [istruzioni](#) per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti indicate al decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice ERR relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta.

LE NOVITÀ RENTRI DAL 13 FEBBRAIO 2025

Comuni che operano in qualità gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Il comune che svolge in economia, con proprie risorse, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani **non rientra tra i soggetti per i quali previsto l'obbligo di iscrizione al RENTRI** con profilo trasportatore.

La fattispecie sopradescritta si applica anche alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all'esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati dal Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.

LE NOVITÀ RENTRI DAL 13 FEBBRAIO 2025

Obblighi dei gestori dei centri di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Nel caso in cui la gestione del centro di raccolta sia oggetto dell' atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al RENTRI dei dati del registro di carico e scarico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.

I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:

- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti non pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:

- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.

LE NOVITÀ RENTRI DAL 13 FEBBRAIO 2025

Obblighi dei gestori dei centri di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Nel caso in cui la gestione del centro di raccolta sia oggetto dell' atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al RENTRI dei dati del registro di carico e scarico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.


I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:

- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti non pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:

- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.

Il vecchio sistema sino al 12 febbraio 2025



Cosa cambia con il RENTRI?

Dal
13/02/2025

Digitalizzazione dei FIR e del Registro

Produttore

Trasportatore

Smaltitore/
recuperatore

RENTRI e
nuovi registri

RENTRI e
nuovi registri

RENTRI e
nuovi registri

FIR
n.2

DM
59/2023

FIR
n.1

DM
59/2023


FIR
n.1

DM
59/2023

CCIAA>ISPRA-ARPA>Province

In sintesi per i Rifiuti Urbani

Dal
13/02/2025



Per il Centro di raccolta si applica in toto il RENTRI

Dal
13/02/2025

Digitalizzazione dei FIR e del Registro

Centro di
Raccolta

Trasportatore

Smaltitore/
recuperatore

RENTRI e
nuovi registri

RENTRI e
nuovi registri

RENTRI e
nuovi registri

MUD
telematico

MUD
telematico

MUD
telematico

DM
59/2023

DM
59/2023

DM
59/2023

DM
59/2023



FIR n.1



Su cosa bisogna lavorare in futuro?



FOCUS SUI RIFIUTI “SIMILI”



FOCUS SUI RIFIUTI “SIMILI”

Per capire se il rifiuto proveniente da fonte diversa dalla domestica sia **urbano o speciale** è necessario:

- Verificare che lo stesso non rientri nelle ipotesi tassative di esclusione dal novero degli urbani;
- Verificare se sia un rifiuto rientrante tra quelli indicati dall'**Allegato L-quater**;
- Verificare se la fonte di provenienza sia indicata dall'**Allegato L-quinquies** o sia alle stesse assimilabile
- Le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della definizione di rifiuti urbani e producono solo rifiuti speciali, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile
- Le Attività agricole, agroindustriali e della pesca producono **SEMPRE** rifiuti speciali .

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del Dl 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.

3.0

Scadenza Orso 30/04 non sempre

Utenze non domestiche

31/01

gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Utenza O.R.So. Comune/ATO

Trasportatore

60 gg.
01/04

30/04

MUD Comuni

Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA:

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

3.1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il **31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, **al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. **È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.**

Delibera 18 gennaio 2022 15/20

Procedura per la dimostrazione conferiti al di fuori del servizio per le domande domestiche

- a) i dati identificativi dell'utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo;
- c) i dati identificativi dell'immobile, tipologia di attività;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti avviati a recupero o riciclo al precedente, quali risultanti d'effettua/no l'attività di recupero alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Spett. Ufficio Tributi del comune di _____

PEC _____

OGGETTO: ART. 3 DELIBERA ARERA 15/2022. Comunicazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero mediante operatore privato ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020 - Uscita totale dal servizio

Da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento

Il/La sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il _____

Residente in _____

Via _____ civico _____

in qualità di Legale Rappresentante e/o _____ della Ditta _____

con sede in _____

Via _____

codice fisc. _____ P. IVA _____

intestataria delle utenze tassa rifiuti (TARI) ubicate in _____ ()

Via _____ per una superficie complessiva di:

- unità immobiliare contraddistinta al catasto al Fg. _____ mapp. _____ sub _____ mq. _____
- unità immobiliare contraddistinta al catasto al Fg. _____ mapp. _____ sub _____ mq. _____
- unità immobiliare contraddistinta al catasto al Fg. _____ mapp. _____ sub _____ mq. _____

Descrizione attività prevalente svolta:

Riferimenti:

Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti di
ARPA Campania – mail:
catasto.rifiuti@arpacampania.it

Relatori e contatti:

Alberto Grosso

- a.grosso@arpacampania.it
081.2326352

Giuseppe De Palma

- g.depalma@arpacampania.it
081.2326325

Vincenzo Veneruso

- v.veneruso@arpacampania.it
081.2326331

